

# **CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3205-A

## **RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

(Relatore: **TARABINI**)

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**DE MITA**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(**AMATO**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(**FANFANI**)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**COLOMBO**)

*Presentato il 30 settembre 1988*

Disposizioni in materia di finanza pubblica

---

*Presentata alla Presidenza il 31 ottobre 1988*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 3205 reca un titolo « Disposizioni in materia di finanza pubblica » largamente eccedente il suo effettivo contenuto. In realtà il provvedimento sembra avere carattere residuale rispetto agli altri provvedimenti cosiddetti di accompagnamento che si occupano partitamente dei singoli settori della finanza pubblica.

Il disegno di legge in esame può essere distinto in tre parti: la prima riguardante l'aumento di entrate; la seconda concernente il contenimento del fabbisogno; la terza recante disposizioni varie.

L'articolo 1 dispone l'acquisizione all'entrata della disponibilità del fondo rotativo costituito nel 1981 presso il Medio Credito Centrale per l'acquisto o lo sconto di crediti di piccole e medie imprese nei confronti di enti pubblici, in particolare di enti locali.

La dotazione originaria di 10 miliardi si rivelò largamente inferiore alla domanda, tanto da non poter essere soddisfacentemente utilizzata. Non si sa quale sia attualmente l'entità del fondo, che costituisce una gestione fuori bilancio; deve comunque trattarsi di somma, tutto sommato, modesta e tale da non meritare di essere specificamente conteggiata nella relazione ministeriale, anche perché trattasi di un'operazione *una tantum*.

L'articolo 2, che prevede l'inasprimento dell'aliquota sulla imposta unica relativa ai concorsi pronostici gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e l'aumento della quota devoluta all'erario dà un incremento dell'entrata valutata in oltre 150 miliardi annui è stata soppressa dalla Commissione in quanto una frazione del maggior gettito deve essere

utilizzata per la copertura della minore entrata derivante dall'articolo 2 del disegno di legge n. 3203 concernente « Disposizioni in materia di interventi finanziari per il settore dello spettacolo ». Pertanto questa somma dovrà essere riprodotta nel disegno di legge 3203.

L'articolo 3 intende dare attuazione al programma di unificazione delle aliquote previdenziali oggi differenziate, in particolare, a seconda che trattisi di rapporto di lavoro, ovvero di rapporto di pubblico impiego. Il dettaglio dell'operazione, che la norma prevede di realizzare compiutamente nel triennio, risulta con chiarezza dal testo.

Deve solo ricordarsi che la maggiore entrata, che è di 110 miliardi per il 1989, per 50 miliardi opera solo a livello di gestione del settore statale e non anche a livello di bilancio in quanto tale ammon-tare affluisce alle casse della CPDEL.

L'articolo 4 dispone la sottoposizione delle gestioni fuori bilancio alle disposizioni relative al versamento in Tesoreria delle rispettive disponibilità secondo le norme stabilite per gli enti del settore pubblico allargato dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. La norma, per altro, non si limita alla regolazione dei flussi finanziari ma stabilisce altresì che le gestioni fuori bilancio, per le quali non sia stabilito dalle specifiche leggi un termine di durata, si intendono soppresse alla scadenza del biennio successivo all'entrata in vigore della legge.

La disposizione è importante perché innova rispetto al metodo della preventiva individuazione degli enti che si è rivelato inidoneo.

Non è dato di conoscere l'ammontare delle disponibilità di cui viene disposto il trasferimento alla Tesoreria dello Stato. Complessivamente l'entrata assicurata dai primi 4 articoli, ivi compresa quella disposta dal soppressivo articolo 2, è, per l'anno 1989, a livello di fabbisogno di cassa del settore statale, di 260 miliardi. Con il secondo ordine di disposizioni si mira a contenere il fabbisogno. L'articolo 5 riduce al 10 per cento le anticipazioni che le amministrazioni dello Stato possono fare sul prezzo degli appalti e delle forniture. L'articolo 6 contiene rigidamente nella somma di 50 miliardi la compensazione dovuta dal Tesoro all'Amministrazione delle poste in dipendenza dell'applicazione di tariffe agevolate.

L'articolo 7 prevede una serie di misure concernenti il ricorso al credito da parte degli enti locali. Se ne dispone il contenimento nonché la subordinazione al preventivo adempimento di determinati atti da parte degli enti. La norma, la cui formulazione è stata giudicata insoddisfacente anche dal Governo, specie per quanto concerne la formulazione del comma II che inibisce la contrazione di mutui ordinari nelle materie nelle quali sono disposti finanziamenti speciali, è stata approvata dalla Commissione con l'intesa che la materia sarebbe stata riconsiderata prima dell'approvazione da parte dell'aula.

L'articolo 8 reca disposizioni in tema di assunzione di impegni per spese correnti e segnatamente la loro limitazione nel corso dell'esercizio.

Il terzo comma dell'articolo, in particolare, prevede il potere del Ministro del tesoro di operare riduzioni agli stanziamenti di competenza in relazione all'ammontare dei residui risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente.

L'articolo 9, che ha carattere transitorio in relazione alla prevista riforma organica del sistema previdenziale, stabilisce che al 30 giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione dell'INPS, se rileva che il complesso dei trasferimenti dello Stato sia per pagamenti di bilancio sia per anticipazioni di tesoreria, superi i 6/13 del limite fissato dalla legge finanziaria, deve deliberare gli aumenti contributivi occorrenti per riportare la gestione al rispetto del limite.

Gli articoli 10 e 11 si occupano, invece, del contenimento della spesa sanitaria. L'articolo 10 prevede l'attivazione obbligatoria alla fine di ciascun trimestre di una serie di misure occorrenti per ricondurre la spesa nei limiti della quota trimestrale assegnata alle regioni e alle province autonome sullo stanziamento del fondo sanitario nazionale; nonché l'eventuale aumento, anche in misura differenziata per regione, dei contributi di malattia.

L'articolo 11 rafforza il controllo della Corte dei conti sulla gestione delle unità sanitarie locali attraverso la sottoposizione alla visione delle delegazioni regionali delle operazioni relative ai ripiani dei disavanzi delle unità sanitarie locali.

L'articolo 13 prevede la possibilità, altrimenti non consentita, di utilizzare la prefabbricazione nell'esecuzione delle opere di edilizia giudiziaria.

Vengono infine le disposizioni varie concernenti rispettivamente la rivalutazione secondo un criterio più realistico dei certificati del tesoro reali nonché, l'estensione al 1992 dell'ambito temporale per cui è data facoltà di prendere impegni di spesa al di là degli stanziamenti annuali stabiliti dalla legge per il Mezzogiorno.

EUGENIO TARABINI, *Relatore.*

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE

(Finanze)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1-*bis* DEL REGOLAMENTO

### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

— in relazione all'articolo 2, che gli impegni assunti in Commissione dal Governo nella seduta del 17 settembre 1987 sul tema della sistemazione della fiscalità nel settore giochi e spettacoli devono essere mantenuti al più presto;

— in relazione all'articolo 5, comma 1, la riduzione delle anticipazioni al 10 per cento, da esso recata, dovrebbe essere estesa opportunamente anche agli enti locali;

— in relazione all'articolo 7, si sottolinea la necessità che al comma 1 il limite complessivo per l'assunzione di mutui sia portato a 11.500 miliardi (cioè al livello garantito dalla Cassa depositi e prestiti nel 1988), all'uopo trasferendo nell'apposito fondo per lo sviluppo degli investimenti (già dotato di 660 miliardi), altri 500 miliardi circa, da prelevare dalle dotazioni delle leggi speciali di settore, a partire dall'esercizio 1990.

**DISEGNO DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, è soppresso e le relative disponibilità sono versate dal Mediocredito centrale al bilancio dello Stato.

## ART. 2.

1. Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale (CONI), l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nell'aliquota fissa del 26,80 per cento.

2. L'aliquota da versare dal CONI all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per cento dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, è ridotta al 2 per cento.

3. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi stabilita nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonché quella dell'1 per cento spettante all'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. La quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale (CONI) resta determinata nel 32,20 per cento, riducendosi al 7 per cento la quota da accantonarsi dal CONI stesso per le spese organizzative della gestione totocalcio.

## ART. 3.

1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nella misura del 6,75 per

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

**Soppresso.**

## ART. 2.

*Identico.*

cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.

2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nelle misure rispettivamente del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1° gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le parole « dell'80 per cento » sono soppresse.

5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.

#### ART. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi delle gestioni fuori bi-

#### ART. 3.

*Identico.*



lancio, amministrate ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono tenuti ad attivare contabilità speciali infruttifere presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilità delle gestioni medesime.

2. Ferme restando le modalità previste dalle particolari disposizioni che le disciplinano, purché compatibili con le norme del presente articolo, alle gestioni fuori bilancio, anche se condotte con il solo sistema di cassa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo un prospetto da predisporre dal Ministero stesso.

4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato previsto un termine di durata, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non venga stabilita una diversa scadenza con apposita norma legislativa.

5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

## ART. 5.

1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre

## ART. 4.

*Identico.*

1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto ».

« Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate ».

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il comma 1.

3. Sono fatte salve le modalità di anticipazione previste nei contratti già aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in facsimile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche

#### ART. 5.

*Identico.*

spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione ».

2. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi ».

#### ART. 7.

1. A decorrere dall'anno 1989, le province, i comuni e le comunità montane possono deliberare l'assunzione di mutui entro il limite complessivo di lire 6.000 miliardi annui, di cui 600 miliardi per le province, 5.340 miliardi per i comuni e 60 miliardi per le comunità montane. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, verrà provveduto all'emanazione delle relative disposizioni attuative. Sono fatti salvi le disposizioni ed i finanziamenti della legge 11 marzo 1988, n. 67, e le leggi speciali di settore.

2. A decorrere dall'anno 1989, è fatto divieto alle province, ai comuni ed alle comunità montane di deliberare l'assunzione di mutui nelle materie disciplinate dalle predette leggi speciali al di fuori dei finanziamenti disposti dalle leggi stesse.

3. A decorrere dall'anno 1989 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative operazioni finanziarie nonché alla dimostrazione nella relazione previsionale e programmatica ed in apposita documen-

#### ART. 6.

*Identico.*

tazione di dettaglio della effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento dei mutui, sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento finanziato con i mutui stessi.

4. Qualora richiesto dall'andamento del fabbisogno del settore statale, il Ministro del tesoro, nel corso degli anni 1989 e successivi, sentito il Consiglio dei ministri, è autorizzato a disporre la sospensione della concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, anche se autorizzati con leggi settoriali. È fatta salva l'erogazione delle rate di mutui già concessi per far fronte al pagamento di lavori e forniture in corso e l'erogazione delle rate di mutui relativi al ripiano di disavanzi.

## ART. 8.

1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni per spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione le spese il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonché di contratti o convenzioni. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale della legislazione contabile.

3. All'inizio di ciascun anno finanziario, in relazione al volume dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, riduzioni agli stanziamenti di competenza dei capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, in misura non inferiore al 50 per cento né superiore

## ART. 7.

*Identico.*

al 90 per cento dei predetti residui. In caso di esercizio provvisorio del bilancio, la riduzione è riferita agli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio. La misura della suddetta riduzione è rideterminata in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato parificato dalla Corte dei conti. Le quote di stanziamento eliminate in ciascun anno possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi. La proposta di reiscrizione è formulata in sede di progetto di bilancio.

## ART. 9.

1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti di Tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro la proposta di corrispondenti aumenti dei contributi previdenziali al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite. L'aumento è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

## ART. 10.

1. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, se al termine di ciascun trimestre la spesa regionale sanitaria risultante dai rendiconti trimestrali presentati dalle unità sanitarie locali e dalle regioni, ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, eccede la corrispondente quota trimestrale assegnata sullo stanziamento fissato nella legge finanziaria per il Fondo sanitario nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate, entro 30 giorni dalla comunicazione del Ministero del te-

## ART. 8.

*Identico.*

## ART. 9.

*Identico.*

soro, sono tenute ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché, occorrendo, a sospendere le convenzioni in atto con le istituzioni sanitarie private e le aziende termali che abbiano erogato prestazioni e servizi superiori al 10 per cento di quelle del corrispondente periodo dell'anno precedente.

2. Indipendentemente dagli interventi previsti nel comma 1, qualora dai rendiconti trimestrali suddetti risulti che gli impegni assunti dalle unità sanitarie locali al 30 giugno dell'anno superano la metà dello stanziamento previsto nella legge finanziaria per il Fondo sanitario nazionale, il Ministro della sanità e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per le sue competenze, sentito il Ministro del tesoro, sono autorizzati ad adeguare, con proprio decreto, le quote di contributo previste dall'articolo 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in misura differenziata per regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa entro il limite dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale. Deve essere rispettata la proporzione attualmente esistente tra i contributi in vigore. Restano fermi gli obblighi previsti a carico delle regioni dagli articoli 28 e 29 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

ART. 11.

1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile e di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione.

ART. 10.

*Identico.*

## ART. 12.

1. La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificata dall'articolo 19, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituita dalla seguente:

« c) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi d'interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti ».

## ART. 13.

1. Al fine di contenere l'espansione della spesa nel settore dell'edilizia giudiziaria, gli interventi di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, possono essere realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per lo scopo, anche con il sistema della prefabbricazione.

## ART. 14.

1. Per il finanziamento del terzo Piano di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1989 al 1992. La quota per l'anno 1992 è determinata in lire 15.000 miliardi.

## ART. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.

## ART. 11.

*Identico.*

## ART. 12.

*Identico.*

## ART. 13.

*Identico.*

## ART. 14.

*Identico.*